



AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

38122 TRENTO - Via del Maso Smalz 3

Azienda Speciale Consorziale

**COPIA**

## Verbale di deliberazione N. 27 della Commissione amministratrice

**OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DEL SUBALTERNO 2 DELLA P.E.D. 1301 IN C.C: POVO, EDIFICIO DENOMINATO "MALGA NOVA" SUL MONTE MARZOLA E SOSPENSIONE DELL'USO CIVICO**

L'anno **2024**, addì **28** del mese di **maggio** alle ore **17:00**, nella sede dell'**Azienda forestale Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3**, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita la Commissione amministratrice con l'intervento dei signori:

| N. | Cognome e Nome  | Carica          | Presente/Assente |
|----|-----------------|-----------------|------------------|
| 1  | Risatti Stefano | Presidente      | Presente         |
| 2  | Nardelli Sandro | Vice Presidente | Presente         |
| 3  | Broll Ivan      | Consigliere     | Presente         |
| 4  | Buratti Alessia | Consigliere     | Presente         |
| 5  | Nardelli Olivio | Consigliere     | Assente          |
| 6  | Visconti Paolo  | Consigliere     | Presente         |
|    |                 |                 |                  |

**Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.**

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione amministratrice a deliberare sull'oggetto suindicato.

## La Commissione amministratrice

premesso che l'Azienda forestale Trento-Sopramonte gestisce per conto dei due Enti consorziati - il Comune di Trento e l'Amministrazione separata dei beni di uso civico (A.S.U.C.) di Sopramonte – l'Edificio denominato Malga Nova sul monte Marzola identificato dalla p.ed. 1301 del C.C. di Povo come evidenziato dall'ortofoto (**allegato A**) e dalle planimetrie (**allegato B**) allegati alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

accertato che sul bene immobile descritto al punto precedente gravano diritti di uso civico a favore della locale comunità;

atteso che i contratti di concessione in uso dei subalterni 1, 2 e 3 dell'edificio denominato Malga Nova sul monte Marzola, identificato dalla p.ed. 1301 in C.C. di Povo, sarebbero scaduti il 09/07/2023 per decorrenza naturale dei termini, ma che con decisione assunta dalla Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte nella seduta di data 18/07/2023 la scadenza è stata **prorogata al 30/10/2023**;

valutata quindi l'opportunità di concedere in uso a soggetti terzi i subalterni n. 1, 2 e 3 dell'edificio denominato Malga Nova sul monte Marzola, identificato dalla p.ed. 1301 in C.C. Povo, al fine di valorizzare in termini sociali tale immobile, con particolare riferimento agli aspetti ambientali e ricreativi;

rilevato che la struttura non è fruita direttamente dall'Azienda forestale per finalità istituzionali proprie;

preso atto che la Commissione amministratrice dell'Azienda forestale ha definito i criteri di assegnazione per la concessione in uso dei subalterni 1, 2 e 3 dell'edificio denominato Malga Nova sul monte Marzola, identificato dalla p.ed. 1301 in C.C. Povo;

visto il relativo avviso pubblicato sul sito internet dell'Azienda forestale e all'albo delle Circoscrizioni del Comune di Trento, Povo e Villazzano, prot. aziendale n. 652 di data 21/03/2024, tramite il quale si è dato evidenza pubblica della disponibilità a concedere in uso i beni immobili descritti in narrativa;

visto il verbale di aggiudicazione per la concessione in uso dei subalterni 1, 2 e 3 della p.ed. 1301 in C.C. Povo, edificio denominato Malga Nova sul Monte Marzola prot. 940 di data 22/04/2024;

preso atto che in esito alla procedura di gara il signor **Cagol Giorgio** si è aggiudicato la concessione del **subalterno 2** (piano terra e soffitta) dell'edificio denominato Malga Nova sul monte Marzola identificato dalla p.ed. 1301 sub 2 del C.C. Povo per una superficie complessiva di mq 42;

ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, di concedere in uso al signor Cagol Giorgio il subalterno 2 di mq 42 dell'edificio denominato Malga Nova sul monte Marzola identificato dalla p.ed. 1301 sub 2 del C.C. Povo, per il periodo compreso dalla firma del contratto (indicativamente 01/06/2024) al 31/10/2030, comunque con decorrenza indicata nell'atto di concessione che sarà sottoscritta tra le parti;

atteso che la concessione di cui al comma precedente, comprende una legnaia ubicata al piano terra della superficie di mq 11 (circa) metri quadrati, in comune con i subalterni 1, 2, 3 e 4 della p.ed 1301 in C.C. Povo;

preso atto che il canone annuo offerto in sede di gara dal sig. Cagol Giorgio è pari ad Euro 1.410,00;

di dare atto che per il primo periodo contrattuale dal 1 giugno 2024 al 31 ottobre 2024 è dovuto il canone in maniera proporzionale ai mesi di utilizzo per un importo di euro 470,00 come

meglio definito nel contratto di concessione;

ritenuto che per consentire l'uso della porzione materiale nel periodo estivo si ritiene di rendere la deliberazione immediatamente esecutiva;

visto lo schema di concessione in uso del subalterno 2 (piano terra e soffitta) dell'edificio denominato Malga Nova sul monte Marzola identificato dalla p.ed. 1301 sub 2 del C.C. Povo della superficie complessiva di mq 42 + mq 11 per le parti comuni (legnaia), allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (**allegato C**);

vista la Legge n. 1766 del 16/06/1927, il R.D. n. 332 del 26/02/1928 e la Legge n. 168 del 20/11/2017 in materia di beni di uso civico;

vista la L.P. 14 giugno 2005, n. 6 e s.m. ;

considerato che sul medesimo immobile gravano diritti di uso civico e che, si rende quindi necessario procedere alla relativa sospensione ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.P. n.6/2005 e s.m.;

aggiunto che ai sensi del comma 6 dell'art. 15 della citata L.P. 6/2005, l'adozione degli atti deliberativi relativi alla sospensione del diritto di uso civico per una durata inferiore ai nove anni non necessita dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio provinciale competente in materia;

vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e i., relativa alla disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento;

vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 - Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42);

visti gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvo-pastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13/11/2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte;

visto il testo coordinato dello Statuto dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 9/12/2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15/12/2003;

viste inoltre:

- la deliberazione n. 11 di data 21.12.2023, immediatamente eseguibile, dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del bilancio di previsione inerente gli esercizi finanziari 2024-2025-2026;
- la deliberazione n. 3 di data 11.01.2024, immediatamente eseguibile, adottata dalla Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2024-2025-2026;

visto il Regolamento di contabilità dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24 febbraio 2005 e s.m. e i., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

visti i favorevoli pareri tecnico-amministrativo e di regolarità contabile, espressi rispettivamente da parte del dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda forestale, e da parte della rag. Elga Speranza, collaboratore amministrativo/contabile, ai sensi dell'art. 81 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

ad unanimità dei voti dei presenti;

delibera

1. di sospendere per il periodo compreso dal 1/06/2024 al 31/10/2030 il diritto d'uso civico a favore dei censiti della frazione di Povo del Comune di Trento insistente sui subalterni 1, 2 e 3 della particella edificiale 1301 del C.C. Povo della superficie complessiva di 156 metri quadrati identificati dall'ortofoto (allegato A) e dalle planimetrie (allegato B), che costituiscono parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
2. di concedere in uso al signor Cagol Giorgio residente a Trento il subalterno 2 (piano terra e soffitta) relativo alla p.ed. 1301 sub 2 del C.C. Povo (Trento) della superficie di mq 42, per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione di cui al successivo punto n. 3 fino al 31/10/2030, al canone annuo di Euro 1.410,00 e secondo le modalità previste nel contratto di concessione;
3. di approvare lo schema concessione in uso del subalterno 2 della p.ed. 1301 del C.C. Povo per una superficie complessiva di 42 metri quadrati al sig. Cagol Giorgio residente a Trento, nella versione allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (allegato C)
4. di dare atto che la concessione di cui al punto n. 2 comprende una legnaia ubicata al piano terra della superficie di 11 metri quadrati, in comune con i subalterni 1, 2, 3 e 4 della p.ed 1301 in C.C. Povo;
5. di dare atto che la concessione sarà revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico;
6. di autorizzare il Direttore dell'Azienda forestale o suo sostituto alla sottoscrizione della citata concessione da stipularsi col signor Cagol Giorgio;
7. di destinare le somme introitate al finanziamento di opere pubbliche rivolte al beneficio della Comunità di Povo, ai sensi dell'art. 10 della L.P. 14.06.2005, n. 6;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le ragioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;

di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

opposizione alla Commissione amministratrice, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, quinto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2, modificata dalla Legge Regionale 8.08.2018 n. 6;

ricorso al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO ANZIANO  
F.to Paolo Visconti

IL PRESIDENTE  
F.to Stefano Risatti

IL SEGRETARIO  
F.to Maurizio Fraizingher

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183, quarto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int. ed è immediatamente eseguibile.

---

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

**Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.**

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 30/05/2024 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO  
F.to Maurizio Fraizingher

---

---

Allegati:

|                               |
|-------------------------------|
| All_A_Ortofoto.pdf            |
| All_B_Planimetrie.pdf         |
| sub2_Contratto_Cagol_2024.pdf |

---

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

**Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.**

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento lì, 10/06/2024

IL SEGRETARIO  
F.to Maurizio Fraizingher

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL DIRETTORE  
Maurizio Fraizingher